

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Nella seduta del 26/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, in relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione stipulato, tramite mandataria, in data 21/3/2006 ed estinto anticipatamente sulla base di conteggio estintivo del 5/5/2010, riscontrato negativamente il reclamo, ha chiesto all'Arbitro di: 1) accertare e dichiarare che, nel contratto di finanziamento di cui trattasi, non risulta una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati, in violazione della normativa di settore un materia di trasparenza, nonché di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali; 2) di conseguenza, accertare e dichiarare che tutti gli oneri contrattualmente indicati nel contratto di finanziamento, si riferiscono a oneri soggetti a maturazione nel corso del tempo; 3) accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la restituzione in maniera proporzionale delle commissioni corrisposte e dei premi assicurativi non goduti in seguito all'estinzione anticipata del contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile, con il sistema di calcolo indicato in premessa; 4) per l'effetto, disporre nei confronti dell'intermediario convenuto il rimborso nei propri confronti della somma di euro

1.884,24 a titolo di commissioni e di premi assicurativi non goduti, in seguito all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile, effettuata in data 31.5.2010; 5) disporre nei confronti della convenuta società il rimborso delle spese di difesa sostenute dall'istante per il presente procedimento.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si limita ad eccepire l'irricevibilità del ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem*, avendo il ricorrente già presentato innanzi all'Arbitro, tramite diverso procuratore, un altro ricorso avente ad oggetto il medesimo *petitum* definito con la decisione n. 7586/2015 (cfr. allegato n. 3 alle controdeduzioni).

DIRITTO

L'eccezione di irricevibilità del ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem*, sollevata dalla resistente, è fondata e va accolta.

In particolare, il Collegio deve rilevare al riguardo che: 1) in data 12.01.2015, il ricorrente presentava un primo ricorso prot. n. 23566/15 nei confronti dell'intermediario convenuto (cfr. allegato n. 1 alle controdeduzioni), con il quale chiedeva all'Arbitro quanto segue: "1... accertare e dichiarare il diritto [dell'istante] ad ottenere la restituzione delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti in seguito all'estinzione anticipata del contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile, come meglio indicato in premessa; 2. per l'effetto, disporre nei confronti dell'intermediario convenuto il rimborso nei propri confronti della somma di euro 1.884,24 a titolo di commissioni e di premi assicurativi non goduti, in seguito all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile, effettuata in data 31.5.2010; 3. disporre nei confronti della convenuta società il rimborso delle spese di difesa sostenute dall'istante per il presente procedimento"; 2) il Collegio di Napoli, con decisione n. 7586/2015, dichiarava irricevibile il ricorso per litispendenza, essendo già incardinato un giudizio penale sulla medesima controversia: accoglieva, così, la relativa eccezione sollevata dall'intermediario ed ometteva perciò di esaminare il merito della domanda (cfr. allegato n. 3 alle controdeduzioni); 3) in data 31.05.2016, il ricorrente presentava, tramite diverso procuratore, il ricorso prot. n. 722643, qui in analisi, nei confronti del medesimo intermediario, attraverso il quale chiedeva all'Arbitro di condannare la convenuta alla restituzione delle quote di oneri finanziari ed assicurativi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento oggetto del precedente ricorso.

Alla luce di quanto precede, si deduce chiaramente che il ricorso in esame, in quanto caratterizzato da identità di *petitum* e *causa petendi* rispetto a quello già presentato (identificato con prot. n. 23566/15 e definito con decisione n. 7586/2015) è irricevibile per violazione del principio del *ne bis in idem*.

Ed invero, secondo l'orientamento consolidato di questo Arbitro (tra le molte, v. ABF Napoli, nn. 428/17, 9878/16, 6860/2016 e 8761/2015), confermato dal Collegio di coordinamento (decisione n. 3962/2012), "Nel procedimento davanti all'ABF, diversamente da quanto avviene nei giudizi innanzi all'A.G., l'accertamento contenuto nella decisione del Collegio non fa stato tra le parti né impedisce alle parti di ricorrere ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi. Ma ciò non autorizza a ritenere che, dopo la decisione, il ricorso possa essere riproposto per un nuovo esame davanti allo stesso Collegio decidente o ad altro Collegio dell'ABF. Invero, la decisione, una volta che sia stata comunicata alle parti, non può essere più modificata... Deve, pertanto, a maggior ragione escludersi che il ricorrente, in tutto o in parte insoddisfatto

dell'esito del ricorso, possa riproporre il ricorso innanzi allo stesso o ad altro Collegio dell'ABF".

Pertanto, permanendo tutti gli elementi innanzi valutati ai fini del decidere, il Collegio deve pertanto rilevare *ex officio* l'irricevibilità del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABRIZIO MAIMERI